Nelle cause riunite 35-62 e 16-63, promosse dal

Sig. André Leroy,

dipendente ausiliario della C.E.C.A., residente a Lussemburgo,

assistito dall'avv. Paul-François Ryziger, del Foro di Parigi, e con domicilio eletto presso l'avv. Arendt, Avenue Guillaume 27, Lussemburgo,

ricorrente,

contro

l'Alta Autorità della C.E.C.A.,

rappresentata dal suo consulente giuridico dott. G. Sautter, in qualità di agente, assistito dall'avv. Jean Coutard, del Foro di Parigi,

e con domicilio eletto nei suoi uffici, Place de Metz 2, Lussemburgo,

convenuta,

cause aventi ad oggetto l'annullamento della decisione del Presidente dell'Alta Autorità della C.E.C.A. con la quale è stata negata al ricorrente la nomina in ruolo e la rifusione del danno derivatone,

LA Iª SEZIONE DELLA CORTE

composta dai Signori :

A. Trabucchi *(relatore), Presidente,*

L. Delvaux, W. Strauss, *giudici,*

Avvocato generale : M. Lagrange,

Cancelliere : A. Van Houtte,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

IN FATTO

I — Gli antefatti

I fatti che hanno dato origine alla presente controversia si possono così riassumere :

Il 6 luglio 1959 il Leroy veniva assunto dall'Alta Autorità con un contratto della durata di un anno (fino al 30 giugno 1960) e collocato al grado A/6. Qualche tempo dopo, in considerazione dei suoi titoli e della natura altamente specializzata delle sue mansioni, veniva collocato a sua richiesta al grado A/5.

Su proposta del Sig. Nora, direttore generale dell'Economia-Energia, il 31 maggio 1960 il contratto veniva rinnovato per un anno (fino al 30 giugno 1961).

In seguito alla riorganizzazione generale dei servizi dell'Alta Autorità, venivano istituiti presso la Direzione generale Economia-Energia due posti di amministratore principale, contraddistinti dai numeri 30 e 31; al Leroy veniva assegnato ad interim il posto

n. 30, col grado A/4. Il contratto veniva inoltre rinnovato fino al 30 giugno 1962.

Dopo l'entrata in vigore del nuovo Statuto del personale della C.E.C.A., il quale prevede l'integrazione dei dipendenti temporanei, il Leroy chiedeva di essere nominato in ruolo a norma dell'articolo 93 dello Statuto. La nomina in ruolo gli veniva negata; al tempo stesso si decideva di mantenerlo in servizio in qualità di ausiliario.

Il ricorrente veniva informato del rifiuto con lettera 5 settembre 1962 dalla Direzione generale Amministrazione e Finanze, firmata dal Sig. Jaurant-Singer; con la stessa lettera gli veniva offerto un contratto di ausiliario. Contro questa lettera il Leroy ha proposto, il 5 dicembre 1962, *il ricorso 35-62.*

Successivamente, con lettera del 4 dicembre 1962 sottoscritta dal Dott. Signorini, veniva notificata al ricorrente la decisione del Presidente dell'Alta Autorità, in data 11 ottobre 1962, con la quale gli veniva negata la nomina in ruolo in qualità di amministratore principale. In forza della stessa decisione, il contratto di temporaneo del Leroy era risolto con effetto dal 30 giugno 1962 e, con effetto dal 1° luglio 1962, egli era assunto in qualità di ausiliario, addetto alla Direzione generale Carbone, e collocato nella categoria A, gruppo 1, classe 3, della tabella degli stipendi di cui all'articolo 63 delle norme applicabili ai dipendenti non di ruolo. Contro questa decisione il Leroy ha proposto, il 5 marzo 1963, *il ricorso 16-63.*

II — Le conclusioni delle parti

Nell'atto introduttivo della *causa 35-62*, il *ricorrente* ha concluso che la Corte voglia

« Annullare la decisione impugnata con tutte le conseguenze di legge; dichiarare che tale annullamento implica quello degli atti anteriori ed in ispecie che la sua posizione dovrà essere riesaminata dalla Commissione di integrazione in seguito ad un nuovo rapporto redatto su basi concrete;

« dichiarare l'Alta Autorità tenuta a riparare il danno subito dal ricorrente in seguito all'illegittima decisione impugnata, corrispondendogli un importo che la Corte stabilirà secondo la sua prudenza;

infine, porre a carico dell'Alta Autorità le spese tutte del presente giudizio. »

Nel controricorso, la *convenuta* ha concluso chiedendo alla Corte di

« Respingere in quanto irricevibile e comunque infondato il ricorso proposto dal Sig. Leroy contro la lettera 5 settembre 1962 contenente informazioni che lo riguardavano e firmata dal direttore del personale della Direzione generale Amministrazione e Finanze della C.E.C.A., lettera con la quale gli veniva comunicato che non era stato integrato a norma dell'articolo 93 dello Statuto e che veniva mantenuto in servizio in qualità di ausiliario;

con tutte le conseguenze di legge, in ispecie per quanto riguarda le spese e gli onorari.»

Nell'atto introduttivo della *causa 16-63*, il *ricorrente* ha concluso che la Corte voglia

« Disporre l'unione della presente causa con quella già introdotta sotto il numero 35-62;

annullare la decisione impugnata con tutte le conseguenze di legge;

dichiarare che tale annullamento implica quello degli atti anteriori ed in ispecie che la sua posizione dovrà essere riesaminata dalla Commissione di integrazione in seguito ad un nuovo rapporto redatto su basi concrete;

dichiarare l'Alta Autorità tenuta a riparare il danno subito dal ricorrente in seguito all'illegittima decisione impugnata, corrispondendogli un importo che la Corte stabilirà secondo la sua prudenza;

infine, porre a carico dell'Alta Autorità le spese tutte del presente giudizio.

Nel controricorso, la *convenuta* ha concluso chiedendo alla Corte di

« Respingere in quanto infondato il ricorso proposto dal Sig. Leroy contro la decisione 11 ottobre 1962 del Presidente dell'Alta Autorità della C.E.C.A. con la quale è stata negata la sua nomina in ruolo a norma dell'articolo 93 dello Statuto e disposto il suo mantenimento in servizio in qualità di ausiliario;

con tutte le conseguenze di legge, in ispecie per quanto riguarda le spese e gli onorari. »

III — I mezzi e gli argomenti delle parti

I mezzi e gli argomenti fatti valere dalle parti si possono così riassumere :

A — *SULLA RICEVIBILITÀ*

Causa 35-62

Nel controricorso, la *convenuta* eccepisce l'irricevibilità del ricorso, affermando che la lettera impugnata non è una decisione. Ciò si evincerebbe dalla lettera stessa, giacché un post scriptum annunziava il prossimo invio al ricorrente di una copia della decisione del Presidente dell'Alta Autorità. Benché il parere sfavorevole alla nomina in ruolo del Leroy sia stato dato dalla Commissione di integrazione fin dal 2 luglio 1962, il provvedimento formale nei suoi confronti non avrebbe infatti potuto essere adottato immediatamente per motivi tecnici. Posto che il contratto del Leroy era scaduto il 30 giugno e questi aveva interesse a conoscere la propria situazione onde potersi regolare per l'avvenire, in ispecie per quanto riguarda il posto di ausiliario che si era deciso di offrirgli, il direttore del personale avrebbe ritenuto opportuno informare l'interessato. Secondo la convenuta, si tratterebbe perciò di una semplice informazione data dal direttore del personale, dopo aver sentito il Presidente, ma di propria iniziativa. La lettera di cui trattasi non sarebbe quindi impugnabile.

Nella replica, il *ricorrente* rileva che l'esordio della lettera: « Sono spiacente di comunicarLe che il Presidente ha deciso: *a*) di non nominarLa in ruolo in forza dell'articolo 93 dello Statuto...» fa pensare alla notifica di una decisione. Ciò posto, se egli non avesse impugnato la lettera e avesse atteso la notifica di una decisione in debita forma,' gli sarebbe stato opposto il decorso del termine qualora avesse considerato come *dies a quo* il 5 dicembre, data della notifica stessa.

Nella controreplica, la *convenuta* ribatte che il ricorrente confonde la decisione con la notifica della decisione: soltanto la prima potrebbe essere impugnata. Le supposizioni del ricorrente circa quello che l'Alta Autorità avrebbe potuto fare se egli non avesse impugnato la lettera sarebbero quindi del tutto inconferenti.

Causa 16-63

La *convenuta* non ha contestato che il ricorso sia ricevibile.

B — *NEL MERITO*

a) *Irregolarità del procedimento d'integrazione*

Il *ricorrente* rileva che, in mancanza di norme scritte relative al funzionamento della Commissione di integrazione di cui all'allegato X dello Statuto, si devono applicare i principi generali. Posto che il procedimento di integrazione non è che una forma di assunzione di dipendenti che hanno già prestato servizio presso la C.E.C.A., esso dovrebbe conciliare l'interesse generale dell'Istituzione a che le persone assunte possiedano i migliori requisiti con l'interesse particolare dei dipendenti alla stabilità dell'impiego. A tale scopo sarebbe essenziale che i rapporti dei superiori non siano le sole fonti d'informazione della Commissione, cioè che i candidati all'integrazione possano conoscere tutte le informazioni fornite alla Commissione onde essere in grado di rettificare le eventuali inesattezze. Il procedimento dovrebbe essere quindi ampiamente contradittorio. Il ricorrente sostiene in particolare che, in caso di rapporto sfavorevole, l'interessato, ove ne faccia richiesta, dovrebbe essere posto a confronto col superiore gerarchico autore del rapporto. Nella specie, la Commissione avrebbe respinto la sua richiesta di confronto col Sig. Maillet, cioè col superiore gerarchico che si era espresso in senso sfavorevole alla sua nomina in ruolo.

Il procedimento sarebbe del pari irregolare per il fatto che, come risulta dall'estratto del verbale della sesta riunione della Commissione di integrazione tenutasi il 20 giugno 1962, il ricorrente non avrebbe integralmente conosciuto i verbali delle precedenti riunioni della Commissione, in ispecie di quella nel corso della quale era stato sentito il Sig. Nora, Direttore generale della divisione Economia-Energia. Le dichiarazioni fatte da quest'ultimo sarebbero state solo oralmente riassunte.

La *convenuta* ribatte che la Commissione di integrazione non ha natura giurisdizionale e che, se è vero che anche ad essa si applica il principio generale del contradittorio, non è men vero che essa

era libera nella scelta dei mezzi, giacché, contrariamente a quanto il ricorrente sembra pretendere, le garanzie processuali non sono necessariamente nel suo caso le stesse che devono essere offerte davanti al giudice. Essa ha ripetutamente sentito il Leroy, ma non avrebbe ritenuto opportuno metterlo a confronto col suo superiore.

Per quanto riguarda poi le dichiarazioni fatte dal Nora, il ricorrente non contesterebbe di esserne stato informato e di aver potuto discuterne : ciò sarebbe sufficiente ai fini del contraddittorio.

b) *Difetto di motivazione della decisione*

Nella *causa 36-62*, il *ricorrente* assume che la decisione con la quale gli è stata negata l'integrazione non è motivata. La lettera 5 settembre 1962, con cui gli è stata notificata detta decisione, non contiene infatti alcuna motivazione, mentre la motivazione del parere della Commissione di integrazione gli sarebbe stata notificata solo parecchio tempo dopo la decisione impugnata; i verbali della Commissione gli sono stati inviati, a sua richiesta, soltanto il 14 novembre 1962.

Quand'anche la Corte dovesse ciononostante ritenere che la motivazione del parere della Commissione può ovviare alla mancanza di motivazione della decisione impugnata, detta motivazione sarebbe inadeguata, in quanto troppo generica per consentire al ricorrente di fornire la prova contraria.

La motivazione sarebbe inadeguata anche ammettendo che la Commissione, nel suo parere, abbia fatto propria la motivazione del rapporto di integrazione redatto dal Maillet, giacché quest'ultima sarebbe estremamente generica e soggettiva.

Nella *causa 16-63*, il ricorrente assume che, non disponendo l'Alta Autorità di alcun potere discrezionale in materia di integrazione dei dipendenti giacché, in caso di parere sfavorevole della Commissione, l'allegato X vieta l'integrazione, il controllo della Corte dev'essere esercitato sulla motivazione di detto parere.

A questo proposito egli ripete le critiche già formulate nella causa 35-62.

Nel controricorso della *causa 35-62*, la *convenuta* ribatte che la lettera del 5 settembre, non essendo una decisione, non aveva bisogno di motivazione. Per di più, posto che l'integrazione è stata in sostanza negata in seguito al parere sfavorevole della Commissione, la motivazione sarebbe giuridicamente adeguata alla sola condizione di essere materialmente esatta.

In *entrambe le cause*, la convenuta rileva che il giudizio della Commissione circa l'attitudine dell'interessato alle sue mansioni è rimesso esclusivamente alla discrezione della Commissione stessa, con la conseguenza che né l'Alta Autorità né la Corte possono sostituire un giudizio positivo al giudizio negativo della Commissione.

Il *ricorrente* replica che la circostanza che l'Alta Autorità fosse vincolata al parere sfavorevole della Commissione di integrazione non può far escludere il controllo della Corte sui motivi che hanno indotto la Commissione stessa a pronunziarsi in senso negativo.

Nella controreplica, la *convenuta* pone in rilievo che negli ultimi tempi il comportamento del Leroy ed altresì il suo lavoro erano stati criticati non soltanto dal Maillet, suo superiore gerarchico, ma anche dal Nora, Direttore generale dell'Economia-Energia, e dal Vicedirettore generale Regul. La convenuta, pur ammettendo il controllo della Corte sull'esistenza e sull'adeguatezza della motivazione del provvedimento impugnato, contesta che la Corte possa valutare se l'atteggiamento del Leroy fosse tale da giustificare il parere sfavorevole all'integrazione: ciò equivarrebbe infatti a sostituire la valutazione della Corte a quella dell'Amministrazione attiva.

c) *Inesattezza materiale della motivazione*

Il *ricorrente* rileva che nella sentenza *Mirossevich*, pur dichiarando che all'organo amministrativo competente spetta di valutare

discrezionalmente l'attitudine dei candidati a svolgere determinate mansioni, la Corte si è tuttavia riservata il controllo sui mezzi di cui ci si è valsi nella valutazione; esso ne trae la conclusione che i dipendenti hanno il diritto di denunziare davanti alla Corte le inesattezze materiali contenute nella motivazione del provvedimento impugnato.

Circa l'appunto, fattogli dal Maillet nel suo rapporto, di aver dimostrato insufficiente spirito di iniziativa nell'adempimento delle sue mansioni, il ricorrente assume che la giustificazione di questo giudizio data dal Maillet — cioè che il Leroy non avrebbe mai fatto precise proposte sull'avvio di nuove ricerche — è del tutto priva di fondamento, avendo egli più volte fatto proposte concrete in materia. A questo proposito il ricorrente si richiama alle circostanze menzionate nelle osservazioni da lui presentate contro il rapporto d'integrazione; queste circostanze non sarebbero state contestate dall'Amministrazione. Il ricorrente chiede che quest'ultima sia invitata a produrre le varie note ed i lavori da lui redatti ed offre di provare mediante testimoni le sue affermazioni su questo punto.

Circa l'appunto fattogli di non essere stato generalmente in grado di portare a termine da solo i compiti affidatigli, il ricorrente rileva che, nella sua qualità di statistico, il suo compito consisteva nell'effettuare dei lavori preparatori, non già nel redigere delle note o nel discutere le statistiche.

Quanto al compimento e alla durata dei lavori, il ricorrente sostiene di aver espletato i compiti affidatigli nel termine prefisso.

La *convenuta* oppone che questi argomenti tendono a sostituire la valutazione della Corte alla valutazione della Commissione di integrazione, il che è inammissibile. La sentenza *Mirossevich* non permetterebbe di concludere che la Corte può dare un giudizio di valore; in detta causa la Corte si sarebbe infatti limitata a controllare se un dipendente in prova fosse stato in grado di dimostrare le proprie capacità. Ora, il ricorrente non si duole di non aver avuto lavoro a sufficienza durante il suo servizio presso l'Alta Autorità.

d) *Sviamento di potere*

Secondo la difesa del *ricorrente*, il Maillet sarebbe stato indotto da animosità personale a redigere un rapporto di integrazione sfavorevole, onde impedire la nomina in ruolo del Leroy nonostante il suo soddisfacente stato di servizio. Indizi in questo senso sorgerebbero dalla circostanza che le prestazioni del ricorrente erano state tanto apprezzate da far rinnovare per due volte il suo contratto di impiego e da procurargli, mediante un servizio interinale, il passaggio al grado superiore; dalla circostanza che il rapporto d'integrazione, sfavorevole, non menziona alcun fatto preciso ed infine da una frase sgarbata che il Maillet avrebbe scritto su un ordine di missione destinato al Leroy.

La *convenuta* ribatte che, anche prima dell'arrivo del Nora e del Maillet, il precedente superiore gerarchico del Leroy non aveva dato di lui un giudizio diverso da quello formulato dal Maillet, giudizio confermato dal Nora e dal Regul. Se l'opinione favorevole che si ebbe del Leroy in un primo tempo è in seguito mutata, ciò sarebbe dovuto a due circostanze: « in primo luogo, che pur essendo un buono statistico, egli si è dimostrato inferiore al suo compito quando, in un posto più elevato, ha dovuto occuparsi di economia; in secondo luogo, egli ha sempre voluto lavorare da solo ed ha avuto gravi difficoltà a collaborare con altri, mentre la sua qualità di amministratore ad interim implicava un lavoro in collaborazione ». Per quanto riguarda la frase scritta dal Maillet su un'autorizzazione di trasferta, la convenuta sostiene che il rilievo, del resto pienamente giustificato, è stato apposto a un documento di cui avrebbero avuto conoscenza soltanto il Maillet e il Leroy.

e) *La domanda di risarcimento*

Il *ricorrente* assume di aver subito un danno, anzitutto per essere stato leso nell'onore e nella reputazione. Su 225 dipendenti, l'integrazione sarebbe stata infatti negata soltanto a lui e ad un altro funzionario, mentre a un terzo dipendente sarebbe stato concesso un periodo di prova.

La decisione impugnata avrebbe inoltre turbato l'esistenza del ricorrente, trovandosi egli nell'impossibilità di prendere disposizioni per l'avvenire fintantoché il ricorso non sarà stato deciso. Sotto questo aspetto egli sarebbe danneggiato anche in caso di annullamento del provvedimento impugnato.

La *convenuta* si richiama agli argomenti precedentemente esposti per contestare che il ricorrente abbia diritto a risarcimento. Essa rileva inoltre che egli è ancora in servizio presso l'Alta Autorità con lo stesso stipendio ed è sempre in grado di partecipare ai concorsi d'assunzione.

IV — Il procedimento

Il procedimento si è svolto ritualmente.

Con ordinanza 20 marzo 1963 la prima Sezione della Corte, vista la connessione, quanto all'oggetto, delle cause 35-62 e 16-63, ha disposto, ad istanza del ricorrente, la riunione delle due cause ai fini del procedimento e della sentenza.

Il 22 giugno 1963 il ricorrente ha chiesto la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati coi due ricorsi.

Con ordinanza 16 luglio 1963 il Presidente della Corte, sentite le parti, ha dichiarato inammissibile l'istanza di sospensione.

IN DIRITTO

Sulla ricevibilità

La convenuta sostiene che la lettera impugnata col *ricorso 35-62* non è una decisione, ma semplicemente il preannuncio di una decisione che il Presidente dell'Alta Autorità avrebbe dovuto adottare in seguito; la decisione formale del Presidente dell'Alta Autorità fu emanata soltanto l'11 ottobre 1962; che quindi la lettera impugnata col ricorso predetto, sottoscritta soltanto da un funzionario, non poteva avere altra portata se non quella d'in-

formare l'interessato del contenuto di una futura decisione. Pertanto il ricorso 35-62 deve dichiararsi irricevibile.

La Corte osserva tuttavia che se l'insolito modo di procedere usato dalla convenuta può spiegarsi con l'intento di informare tempestivamente il ricorrente di ciò che l'attendeva dopo il parere negativo espresso nei suoi confronti dalla Commissione d'integrazione, ciò non toglie che il tenore della lettera di cui trattasi poteva legittimamente indurre il destinatario a ritenere che la decisione con la quale il Presidente dell'Alta Autorità gli negava il passaggio in ruolo era già stata adottata. Tale circostanza non può non aver rilievo per la pronuncia sulle spese.

La ricevibilità del *ricorso 16-63* non è stata contestata dalla convenuta, né dà luogo a rilievi d'ufficio.

Nel merito

SULLA CENSURA TRATTA DALL'IRREGOLARITÀ DEL PROCEDIMENTO D'INTEGRAZIONE

Il ricorrente assume che il procedimento di integrazione deve avere carattere ampiamente contraddittorio.

La Corte rileva che il parere negativo espresso dalla Commissione in forza dell'allegato X, n. 2, dello Statuto del personale della C.E.C.A. vincola senza dubbio l'autorità investita del potere di nomina; prima di emettere il parere, la Commissione deve quindi porre l'interessato in grado di presentare le sue osservazioni sugli elementi che potrebbero ostare alla sua nomina in ruolo. Nella specie, il ricorrente si duole che questo principio non sia stato debitamente applicato, a causa della mancata comunicazione del verbale relativo all'audizione del Direttore generale dell'Economia-Energia, Sig. Nora, ed altresì del mancato confronto, dinnanzi alla Commissione d'integrazione, fra il ricorrente e il suo diretto superiore gerarchico.

Senza bisogno di esaminare se sia fondata la tesi del ricorrente secondo la quale egli avrebbe avuto diritto alla comunicazione

ed al confronto, va rilevato che, per quanto riguarda la mancata comunicazione, questa potrebbe inficiare il procedimento di integrazione soltanto qualora essa avesse impedito al ricorrente di manifestare davanti alla Commissione di integrazione il proprio punto di vista sui rilievi fatti a suo carico dal Nora. Non è però questo il caso nostro, essendo stato il ricorrente informato della sostanza di questi rilievi. Se ciò non bastasse, il ricorrente, pur essendo in seguito stato messo in grado di conoscere tutti gli atti del procedimento di integrazione che lo riguardavano — come risulta dalla lettera inviatagli dalla convenuta il 31 ottobre 1962 — non ha sollevato, né presso l'Amministrazione né davanti alla Corte, alcuna obiezione circa il contenuto dei rilievi formulati nei suoi riguardi dal Nora davanti alla Commissione di integrazione e riferiti nel verbale della riunione del 21 maggio 1962.

Per quanto riguarda il mancato confronto tra il ricorrente e il suo diretto superiore gerarchico, è sufficiente rilevare che — come risulta dal verbale della riunione tenuta dalla Commissione d'integrazione, il 20 giugno 1962 — nel corso di tale riunione, relativamente alla sua richiesta di essere posto a confronto con i suoi superiori gerarchici, il ricorrente si è dichiarato soddisfatto delle informazioni orali fornite dal Dott. Signorini.

Questa censura deve quindi esser disattesa.

SULLA CENSURA TRATTA DAL DIFETTO DI MOTIVAZIONE

Il ricorrente assume che il parere della Commissione non è adeguatamente motivato.

La Corte osserva che, a norma dell'articolo 25, 1° comma, dello Statuto del personale, tutte le decisioni adottate a carico dei dipendenti devono essere motivate. Questa condizione si deve ritenere soddisfatta qualora i motivi su cui il provvedimento è fondato appaiano in modo chiaro e non equivoco. Nel rapporto del 16 luglio 1962 la Commissione di integrazione dichiara che il parere sfavorevole alla nomina in ruolo del Leroy « è stato emesso in base al rapporto di integrazione redatto dal superiore gerarchico dell'interessato e alle relative osservazioni presentate da questo

ultimo, previo esame del fascicolo personale e sentito l'interessato e i suoi superiori ».

È vero che la Commissione avrebbe potuto essere più precisa e avrebbe potuto indicare con esattezza di quali aspetti relativi alle attitudini del ricorrente essa avesse tenuto conto nell'emettere il parere sfavorevole; tuttavia il richiamo generale al rapporto del superiore diretto permette di ritenere con certezza che le considerazioni contenute in detto rapporto, considerazioni confermate dal Direttore generale dal quale il ricorrente dipendeva, costituiscono la motivazione del parere di cui trattasi.

Il ricorrente se ne è del resto reso perfettamente conto e non ha mancato di criticare le considerazioni contenute nel rapporto del suo superiore. In proposito il ricorrente lamenta che queste considerazioni siano estremamente generiche e soggettive. La Corte osserva che detto rapporto aveva lo scopo di dare una valutazione complessiva del comportamento del Leroy; la circostanza che l'autore di esso non sia entrato nei particolari e non abbia menzionato singoli fatti non può quindi essere considerata come una manchevolezza.

Stando così le cose, la sopra rilevata imprecisione nell'indicare i motivi su cui è basato il parere della Commissione non impedisce di valutare la fondatezza di quest'ultimo, dovendosi ritenere all'uopo sufficiente il richiamo in esso fatto al rapporto d'integrazione del superiore gerarchico del ricorrente. Detta imprecisione non può quindi ritenersi un motivo sufficiente per annullare la decisione impugnata.

Ciò posto, pare opportuno passare all'esame della censura tratta dall'infondatezza del provvedimento.

SULLA CENSURA TRATTA DALL'INESATTEZZA MATERIALE DELLA MOTIVAZIONE

Il ricorrente critica il rapporto d'integrazione, redatto dal suo superiore gerarchico, relativamente ai tre punti sui quali è stata data la classifica « insufficiente ».

La Corte rileva che questa valutazione è stata effettuata in base agli elaborati del ricorrente ed al suo comportamento in servizio a partire dal momento in cui fu chiamato a coprire interinalmente il posto n. 30, cioè durante circa 2 anni. Tale valutazione è stata confermata dal Direttore generale dal quale il ricorrente dipendeva. Va rilevato che le critiche del ricorrente non riguardano l'esattezza materiale di constatazioni di fatto o di valutazioni obiettivamente controllabili, bensì vertono su complessi apprezzamenti la cui fondatezza, per la loro stessa natura ed oggetto, è sottratta al controllo della Corte.

Ciò posto, la censura va respinta senza che sia necessario procedere alla verifica dell'esattezza dei giudizi contenuti nel rapporto d'integrazione.

SULLO SVIAMENTO DI POTERE

Il ricorrente assume che il suo superiore diretto sarebbe stato indotto a redigere un rapporto d'integrazione sfavorevole per animosità personale nei suoi confronti.

La Corte osserva che le circostanze addotte a sostegno, se possono far ritenere che i rapporti fra il Maillet e il ricorrente non fossero estremamente cordiali, non sono tuttavia sufficienti a provare che il rapporto sfavorevole sia stato causato da tale contrasto.

Il mezzo denunciato va quindi respinto in quanto infondato.

SULLA DOMANDA DI RISARCIMENTO

Il ricorrente sostiene di aver subito un danno, giacché la decisione impugnata lo avrebbe leso nell'onore e nella reputazione e avrebbe turbato la sua esistenza.

Come appare dalle considerazioni soprasvolte, il provvedimento impugnato non è inficiato da alcuno dei vizi denunciati dal ricorrente. Ora, un atto legittimo potrebbe essere considerato

come un illecito e potrebbe ledere l'onore e la reputazione del destinatario solo qualora contenesse inutili apprezzamenti negativi nei suoi confronti. Non è però questo il caso nostro, posto che la motivazione della decisione impugnata era limitata al minimo indispensabile. Va quindi escluso che il ricorrente abbia diritto ad un risarcimento in conseguenza del danno che il provvedimento gli avrebbe assertivamente arrecato.

Sulle spese

Il ricorrente è rimasto soccombente.

A norma dell'articolo 70 del Regolamento di procedura della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, le spese sostenute dalle Istituzioni, nelle cause intentate dai dipendenti delle Comunità, restano a carico di esse, salvo il disposto dell'articolo 69, paragrafo 3, secondo comma, di detto Regolamento. Ai sensi di quest'ultima disposizione, la Corte può condannare una parte, anche se non soccombente, a rimborsare all'altra le spese che le ha causato e che la Corte riconosce superflue.

Il ricorrente è stato indotto dal comportamento della convenuta a intentare due cause, mentre una sarebbe stata sufficiente qualora la lettera del 5 settembre 1962 fosse stata redatta in modo più chiaro. Tuttavia, una volta intervenuta la decisione formale impugnata col ricorso 16-63, il ricorrente avrebbe dovuto comprendere di non aver più interesse a proseguire la causa 35-62 ed avrebbe quindi dovuto rinunziare agli atti di questa. Vi è pertanto luogo di compensare parzialmente le spese come disposto in appresso.

Letti gli atti di causa;

Sentita la relazione del giudice relatore;

Sentite le deduzioni orali delle parti;

Sentite le conclusioni dell'avvocato generale;

Visto il Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio;

Visto lo Statuto del personale della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio;

Visto il Regolamento di procedura della Corte di Giustizia delle Comunità Europee,

LA I^a SEZIONE DELLA CORTE

respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce:

1. **I ricorsi 35-62 e 16-63 sono respinti, il primo perché irricevibile, il secondo perché infondato.**
2. **Relativamente al ricorso 35-62 restano a carico del ricorrente le spese da lui incorse successivamente alla notifica della decisione del Presidente dell'Alta Autorità in data 11 ottobre 1962; le altre spese da esso incorse e quelle incontrate dalla parte convenuta sono poste a carico di questa.**
3. **Relativamente al ricorso 16-63 rimangono a carico di ciascuna delle parti le spese da essa incontrate.**

Così deciso a Lussemburgo, il 5 dicembre 1963.

TRABUCCHI DELVAUX STRAUSS

Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, il 5 dicembre 1963.

Il Cancelliere *Il Presidente della I^a Sezione*

A. VAN HOUTTE A. TRABUCCHI